



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 669/2024

Il Consiglio, nella seduta del 07.05.2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Antonio Sammarro;

premesso che in data 18.03.2024 il dott. Sergio Mario Tosi, giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, ha presentato al Consiglio un quesito, in merito alla portata all'art.1, comma 9, primo periodo, legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii e, in particolare, alla permanenza nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, co. 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n.183, in qualità di giudice tributario, in caso di riammissione nella magistratura ordinaria da parte del magistrato tributario.

In relazione a tale quesito, osserva e rileva questo Consiglio che la disposizione invocata secondo cui *"Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito"*, esprime il principio generale della reversibilità della scelta operata in sede di opzione per il magistrato che continua ininterrottamente ad operare nella giurisdizione, che consente altresì di recuperare l'originario status di giudice tributario, atteso che il transito non determina la

cessazione dell'appartenenza alla giurisdizione tributaria, per cui in caso di riammissione nel ruolo di provenienza si conserva la medesima posizione occupata al momento del transito.

Il transito dalla magistratura ordinaria ovvero dalle magistrature speciali, infatti, non incide sulla qualità di componente delle Corti di Giustizia Tributaria, atteso che l'optante pur nella diversa veste di magistrato tributario non cessa mai di appartenere alla giurisdizione tributaria, nel cui ambito continua ininterrottamente ad operare come si evince chiaramente dall'art. 1 bis del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii, ai sensi del quale *“La giurisdizione tributaria è esercitata sia dai magistrati tributari che dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022”*.

Tutto quanto sopra premesso

D E L I B E R A

di rispondere al quesito in oggetto nei seguenti termini:

“La permanenza nella giurisdizione tributaria consente di conservare nell'organico delle Corti di Giustizia Tributaria quali giudici tributari quei componenti che, già presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, siano transitati dalla magistratura ordinaria ovvero dalle altre magistrature speciali nella magistratura tributaria, in caso di riammissione nella magistratura di originaria provenienza”.

D I S P O N E

- Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "*PUBBLICITÀ LEGALE*" e nella sezione "*CONCORSI*".
- La trasmissione della presente delibera:
 - a. al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione della Giustizia tributaria;
 - b. all'interessato.

La Presidente
Firmatario1